



presuppone l'insolvenza della Società per l'applicazione della sanzione della responsabilità illimitata, ma non stabilisce una responsabilità di garanzia o di obbligazione solidale.

È poichè non sembra ricorrere nel caso in esame lo stato di insolvenza, appare evidente che un intervento dell'INA per sollevare la Bimospa dalle difficoltà per mancanza di disponibilità liquide, non potrebbe effettuarsi se non mediante la concessione di prestiti o mediante aumento del capitale sociale. Nell'uno come nell'altro caso, l'INA non potrebbe sottrarsi alle norme prescritte dall'art. 13 della legge regolatrice per l'investimento dei fondi e mentre per le eventuali operazioni di mutuo occorrerebbero idonee garanzie, per l'aumento del capitale sociale si dovrebbe ricorrere all'autorizzazione interministeriale prevista al n. 14 del citato art. 13 della legge regolatrice.

Ciò posto, è evidente che, non potendo l'INA seguire una via diversa da quelle soprammentovate per fornire disponibilità di fondi alla Bimospa, il mandato allo IRI di provvedere con anticipazioni da